

**FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 35 MASSAGGIATORI CARDIACI
AUTOMATICI COMPENSIVI DI ACCESSORI, ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE FULL RISK E RELATIVI CONSUMABILI PER 96 MESI**

CONTRATTO

Sommario

Art. 1 OGGETTO	3
Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI.....	3
Art.3 VALORE DEL CONTRATTO.....	4
Art. 4 NORME DI RIFERIMENTO.....	4
Art. 6 CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	5
Art. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	6
Art. 8 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.....	7
Art. 9 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	7
9.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali	8
Art. 10 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA.....	8
Art. 11 DEPOSITO CAUZIONALE.....	8
Art. 12 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI	9
Art. 13 SUBAPPALTO E CESSIONE.....	9
Art. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	10
Art. 15 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	11
Art. 16 RISERVATEZZA	11
Art. 17 PENALI	12
Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 19 FORO COMPETENTE	13
Art. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	13

Tra

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede in Milano, via Alfredo Campanini 6 C.F./P.IVA 03128170135, posta elettronica certificata protocollo@pec.areu.lombardia.it – rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, dr. Massimo Lombardo (di seguito denominata AREU e/o Agenzia),
e
..... con sede legale in- C.F./P.IVA posta elettronica certificata
rappresentata dal Legale Rappresentante(di seguito denominata Impresa e/o Fornitore).

PREMESSO CHE

con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del ____:

- a. si è aggiudicato il contratto per la fornitura in noleggio di n. 35 massaggiatori cardiaci automatici unitamente ad accessori, assistenza tecnica e manutenzione full risk e relativi consumabili per la durata di 96 mesi a codesta Società per un importo complessivo pari esclusa I.V.A.;
- b. si è provveduto ad effettuare le verifiche relative alle autocertificazioni (art. 94 e ss del D.Lgs. 36/2023) alle quali le autorità competenti stanno provvedendo a dare riscontro;
- c. in data la società, a garanzia della regolare esecuzione della fornitura, ha depositato, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale presunto, dunque, pari ad € rilasciata in data che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- d. in data la Società ha trasmesso ad AREU polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi ai sensi della documentazione di gara che anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO

L'oggetto del presente affidamento è la fornitura in noleggio di n. 35 massaggiatori cardiaci automatici unitamente ad accessori, assistenza tecnica e manutenzione full risk e relativi consumabili per la durata di 96 mesi.

Per i dettagli tecnici si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto di noleggio ha durata di 96 mesi (8 anni) a decorrere dalla data del verbale di consegna e collaudo, successivamente alla sottoscrizione del contratto, o da altra data espressamente comunicata da AREU all'aggiudicatario.

La sottoscrizione del contratto deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte di AREU, salvo diversa indicazione da parte di AREU.

Come previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto in qualunque momento, tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

Il contratto potrà essere modificato con l'attivazione delle opzioni espressamente previste all'art. 3.2 del Disciplinare di gara.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art.3 VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del contratto è pari ad € _____ al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Art. 4 NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di Gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliori eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali dalla Stazione Appaltante. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico Comportamentale dell'Ente e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Art.5 REVISIONE PERIODICA PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi, alle condizioni previste dall'Allegato II.2-bis del Codice e secondo le modalità previste all'interno del presente articolo.

In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio risultante dal provvedimento di aggiudicazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto. L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali potrà essere riconosciuta nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi contrattuali saranno utilizzati i seguenti indici, previsti nella tabella D.1 del predetto Allegato associati al CPV principale dell'appalto (33172200-8 Apparecchi per rianimazione). L'indice ISTAT di riferimento è: [266] (Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche)

Al fine di valutare se sussistano le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Amministrazione monitora l'andamento degli indici ISTAT con frequenza annuale, a decorrere dal mese del provvedimento di aggiudicazione.

Il calcolo della variazione degli indici sarà effettuato applicando la seguente formula:

Vt	=	It - I0	*	100
		I0		

dove:

t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione

t = 1, 2, 3 corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato

I = indice utilizzato.

Qualora la variazione, in aumento o in diminuzione, superi la soglia del 5%, la presente clausola di revisione viene attivata automaticamente da AREU nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

In caso di esito positivo del monitoraggio, che determini una revisione del prezzo (in aumento o in diminuzione), la stazione appaltante provvederà ad aggiornare i prezzi dalla prima fattura successiva al monitoraggio.

In conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto Allegato.

In seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, AREU comunica all'appaltatore i nuovi prezzi a seguito della revisione, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire. L'appaltatore potrà fatturare l'importo derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali nella prima fattura successiva alla comunicazione di cui al periodo precedente, secondo le modalità previste nel Capitolato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, qualora l'applicazione del presente articolo non permetta di raggiungere la conservazione dell'equilibrio contrattuale e tale principio non possa essere garantito mediante rinegoziazione secondo buona fede, è fatta salva la possibilità per AREU o per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tale eventualità si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso il contratto di subappalto dovrà necessariamente contenere clausole di revisione prezzi, determinate secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 2-bis, del Codice.

Per tutto quanto qui non disposto si rinvia alla disciplina prevista dall'Allegato II.2-bis del Codice.

Art. 6 CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le

norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

Art. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Gli ordini consisteranno in:

- Canone mensile relativo al noleggio;
- Ordine dei consumabili quando richiesti dalla S.S. Ingegneria Clinica di AREU.

L'aggiudicatario dovrà emettere obbligatoriamente fatture con cadenza mensile posticipata.

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Viale Monza n. 223 - 20126 Milano
Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960
Codice Univoco Ufficio: YEEDM3
Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a. dati anagrafici e fiscali completi;
- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;
- c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.

Inoltre, si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (No-Tier) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture emesse dovranno contenere il numero di ordine e il codice commessa. L'omessa e/o errata indicazione comporterà il rifiuto della fattura da parte della S.C. Economico Finanziario.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sul sistema regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al Fornitore. L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico di AREU.

Art. 8 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione della fornitura deve essere regolarmente assunto dal Fornitore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si impegna a esibire su richiesta di AREU la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Art. 9 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti dell'impresa, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza dell'impresa appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

L'impresa si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

L'impresa appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti di AREU, nonché di terzi.

9.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

La fornitura oggetto della presente procedura non determina, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. oneri interferenziali, pertanto non comporta l'obbligo della redazione del DUVRI, né si ravvisano i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali, che pertanto sono pari a euro 0,00.

Art. 10 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza adeguate di cui all'art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'appaltatore.

L'impresa aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti di AREU.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, inclusa AREU, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato. Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, ad AREU in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, ad AREU, e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 11 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, valida fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato articolo. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicataria potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (cauzione o fideiussione); anche

alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 117 comma 7, la fideiussione o cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. L'impresa aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Art. 12 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Il fornitore è responsabile nei confronti dei terzi e di AREU per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il fornitore è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

Il fornitore sarà tenuto a risarcire AREU del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite da AREU.

Art. 13 SUBAPPALTO E CESSIONE

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto deve essere autorizzato da AREU.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti di AREU. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In tal caso è fatto obbligo all'impresa di depositare, presso AREU, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, AREU provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, comma 11.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad AREU, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad AREU. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili ad AREU qualora AREU non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. AREU, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso in cui è stata notificata la cessione, AREU può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, stipulato.

Art. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), AREU, in qualità di Titolare del trattamento ("Titolare"), informa che il trattamento dei dati personali conferiti per la partecipazione alla procedura di gara saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto del predetto Regolamento, nonché della normativa nazionale vigente in materia.

In particolare, i dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: i) gestione della procedura di gara/appalto per le quali l'interessato ha presentato domanda; ii) verifica del possesso dei requisiti di professionalità e idoneità; iii) adempimento degli obblighi discendenti dal bando di gara/appalto e della normativa applicabile; iv) eventuale predisposizione del contratto. Le basi giuridiche delle suddette operazioni di trattamento sono costituite dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico basati su norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi generali, nonché dall'adempimento di ulteriori obblighi di legge cui è soggetto il titolare.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto requisito necessario per la partecipazione alla procedura di gara; in caso di mancato conferimento dei dati, pertanto, è preclusa la partecipazione.

Il trattamento dei dati personali è effettuato, mediante strumenti elettronici e manuali, a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare e che operano conformemente alle istruzioni ricevute dallo stesso, in qualità di soggetti autorizzati o di responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR. I dati, inoltre, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per la gestione della procedura di gara, e potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici o privati per i quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

I dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e, comunque, secondo i termini applicabili per legge.

A ciascun interessato al trattamento sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR, ovvero: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"), diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante, ai sensi dell'art. 77 GDPR.

Per esercitare i suddetti diritti, l'interessato può: i) inviare una raccomandata A/R ad Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia, sita in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6, all'attenzione del Responsabile per la Protezione dati personali (DPO) di AREU; ii) inviare una PEC all'indirizzo: protocollo@pec.areu.lombardia.it, all'attenzione degli Affari generali e legali e del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) di AREU; iii) inviare un'e-mail all'indirizzo degli Affari generali e legali: affari.generalilegali@areu.lombardia.it e/o al Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) di AREU: dpo@areu.lombardia.it.

Art. 15 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, in corso di fornitura, l'impresa aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, potrà fornire, senza maggiorazione di prezzo e previo accordo con AREU, il nuovo articolo.

Nel caso in cui l'impresa interrompa la produzione dei prodotti offerti sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi al medesimo prezzo, previo parere tecnico favorevole di AREU.

Art. 16 RISERVATEZZA

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.

In tal senso, il Fornitore è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e a non farne utilizzo, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi.

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza AREU avrà la facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare ad AREU o a terzi.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché tutte le disposizioni in materia di tutela e salvaguardia dei dati personali.

Art. 17 PENALI

Le penali sono applicabili in relazione a quanto richiamato dal CSA e rispetto a quanto offerto dall'aggiudicatario e sono comunicate all'impresa stessa. Le penali possono essere comminate cumulativamente, in concorrenza di più inadempienze previste da diverse disposizioni.

In caso di applicazione di penali, AREU provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica, che dovrà esser saldata nei termini previsti.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del Codice, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'applicazione della penalità le frazioni di giorno sono arrotondate ad una giornata intera (esempio 2 giorni e 12 ore divengono 3 giorni).

Si precisa che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni specificate al paragrafo "Servizi connessi e accessori", i giorni di penalità inizieranno a conteggiarsi a partire dai 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento effettuata da AREU.

AREU si riserva altresì la facoltà di applicare una penale fino ad € 500,00 per ogni inadempienza contrattuale, in particolare in relazione alla corretta esecuzione delle verifiche periodiche richieste. AREU si riserva comunque di applicare penali in caso di inadempienze, anche sopra non elencate, che le arrechino danno, proporzionalmente al danno arrecato e fatto salvo contraddittorio con l'aggiudicatario.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà all'aggiudicatario a mezzo pec la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte dell'aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte della stazione appaltanti nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al Fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;
- incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative dell'ente e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto. Fatte salve, comunque, le disposizioni degli art.li 121-122-123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Art. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che, ai sensi dell'art.15 e dell'Allegato I.2 del Codice, per la presente gara il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Aldo Locatelli, Direttore S.S. Ingegneria Clinica di AREU, e il Responsabile

della fase di affidamento è il Dott. Alessandro Gervasi, Direttore S.C. Gestione Approvvigionamenti (e-mail approvvigionamenti@areu.lombardia.it).

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Lombardo

f.to digitalmente

AGGIUDICATARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

f.to digitalmente